



COMUNE DI OSTELLATO
Provincia di Ferrara

REVISORE DEI CONTI

PARERE N. 13 del 13/05/2019

OGGETTO: Parere sulla costituzione del Fondo delle Risorse Decentrate per l'anno 2019 e sull'ipotesi di Contratto Collettivo Integrativo (personale non dirigente) per il triennio 2019/2021 del Comune di OSTELLATO.

Il sottoscritto Cristiano Sampaoli Revisore dei Conti del Comune di Ostellato provincia di Ferrara, nominato con Delibera Consiliare n. 41 del 24.7.2018,

Premesso che con prot. Unione n. 12201 del 07-05-2019 è stata trasmessa al Revisore dei Conti la seguente documentazione al fine della certificazione sulla costituzione del Fondo delle Risorse Decentrate per l'anno 2019 e sull'ipotesi di Contratto Collettivo Integrativo (personale non dirigente) per il triennio 2019/2021 del Comune di Ostellato siglato in data 19.04.2019 ed integrato il 7.05.2019:

- 1 La Relazione illustrativa e tecnico-finanziaria, a firma congiunta del Dirigente del Settore Risorse Umane e Affari Generali dell'unione dei Comuni Valli e Delizie e dal Responsabile P.O. dell'Area Servizi Finanziari del Comune di Ostellato, redatta in base agli schemi approvati con circolare RDG n. 25 del 19/07/2012, sull'ipotesi di CCI 2019/2021 siglata il 19.04.2019;
- 2 Le linee di indirizzo alla contrattazione decentrata per l'anno 2019 approvate con delibera di G.C. n.29 del 29.03.2019;
- 3 L'ipotesi di CCI 2019/2021 del Comune di Ostellato per il personale non dirigente sottoscritta il 19/04/2019, comprensivo dell'appendice A relativa alla costituzione ed utilizzo del fondo risorse decentrate 2019, nonché l'integrazione all'ipotesi sottoscritta in data 07/05/2019 al fine della correzione di un errore materiale;

Rilevato inoltre che con la documentazione di cui sopra è stato trasmesso il prospetto riepilogativo del rispetto del limite di cui all'art.23, comma 2 del D.Lgs. 75/2017 comprensivamente inteso;

Visti:

- l'art. 8, comma 6 del C.C.N.L. 21.05.2018, recante "il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dall'organo di controllo competente ai sensi dell'art. 40-bis, comma 1 del D.Lgs.n.165/2001. A tal fine, l'Ipotesi di contratto collettivo integrativo definita dalle parti, corredata dalla relazione illustrativa e da quella tecnica, è inviata a tale organo entro dieci giorni dalla sottoscrizione. In caso di rilievi da parte del predetto organo, la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni. Trascorsi quindici giorni senza rilievi, l'organo di governo competente dell'ente può autorizzare il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto.";
- l'art.40, comma 3 *quinquies* del D.Lgs. 30/3/2001, n.165 (testo unico pubblico impiego) testualmente dispone che "...Le pubbliche amministrazioni non possono sottoscrivere in

sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale, ovvero che comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate...”;

- l’art.40, comma 3 *sexies* dello stesso decreto prevede che “a corredo di ogni contratto integrativo le pubbliche amministrazioni redigono una relazione tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa, utilizzando gli schemi appositamente predisposti e resi disponibili tramite i rispettivi siti istituzionali dal MEF di intesa con il Dipartimento della Funzione Pubblica. Tali relazioni vengono certificate dagli organi di controllo di cui all’art.40bis, comma 1”;
- l’art. 40 *bis* del D. Lgs. 30.03.2001 n. 165, così come sostituito dall’art. 55 del D. Lgs. n. 150/2009, che dispone che il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall’applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal collegio dei revisori dei conti, dal collegio sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti. Qualora dai contratti integrativi derivino costi non compatibili con i rispettivi vincoli di bilancio si applicano le disposizioni di cui all’articolo 40, comma 3-quinquies, sesto periodo;

Rilevato che detto controllo va effettuato prima dell’autorizzazione da parte della Giunta Comunale alla firma definitiva dell’accordo stesso;

Preso atto:

- che per effetto delle modifiche introdotte con il comma 456, dell’art.1, della Legge 147/2013 (*Legge di stabilità 2014*) all’art.9, comma 2-bis, del D.L. 78/2010, in ordine alla determinazione dei fondi destinati alla contrattazione integrativa è stata prorogata fino al 31 dicembre 2014, l’operatività del primo periodo dell’articolo 9, comma 2bis, del citato decreto, e sono stati resi strutturali, a decorrere dall’anno 2015 i conseguenti risparmi di spesa, che altrimenti sarebbero stati circoscritti (*una tantum*) al periodo 2011-2014;
- che nella legge di stabilità 2016 (articolo 1, comma 236, legge 28 dicembre 2015, n. 208) era stata introdotta una nuova disposizione finalizzata a contenere i costi del salario accessorio dei dipendenti pubblici: *“nelle more dell’adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli 11 e 17 della legge 7 agosto 2015, n. 124, [...] , a decorrere dal 1° gennaio 2016 l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, [...] , non può superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente”*;
- che l’art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75 del 25.5.2017 prevede testualmente quanto di seguito riportato:
*“Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell’azione amministrativa, assicurando al contempo l’invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, **l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale**, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, **non può superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2016**. A decorrere dalla predetta data l’articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato. Per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell’anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, l’ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non può superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell’anno 2016”*;

- che in data 21.05.2018 è stato sottoscritto definitivamente il CCNL comparto Funzioni Locali per il triennio 2016/2018, in cui all'art. 67 si disciplina la costituzione del Fondo delle risorse Decentrate;

Vista la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze n. 25 del 19.07.2012;

Visto l'art. 239 del D.Lgs. n. 267/00;

Dato atto che il Comune di Ostellato risulta rispettare il principio di contenimento della spesa per il personale ai sensi dell'art. 1, comma 557, comma 557 *quater* della Legge n. 296 del 27.12.2006, in termini di consuntivo ed in via previsionale, come risulta da diverse analisi effettuate nel corso dell'anno dal Servizio Risorse Umane dell'Unione;

Analizzata attentamente la documentazione trasmessa;

Preso atto:

- che le risorse destinate alla produttività/premialità ed allo sviluppo professionale del personale di cui all' art. 67, del CCNL 21.05.2018, individuate come "Risorse Decentrate", sono suddivise in due tipologie:
 - Risorse Stabili aventi carattere di stabilità, certezza e continuità;
 - Risorse Variabili aventi carattere di eventualità e di variabilità.
- che Il fondo delle risorse decentrate per l'anno 2019 del Comune di Ostellato, era stato quantificato, per la parte stabile, con determinazione del dirigente del settore competente in materia di personale dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie n. 143 del 26.03.2019 in complessivi €. 65.867,64, in applicazione delle disposizioni dei contratti collettivi nazionali vigenti nel Comparto Funzioni Locali.
- che, ai fini del rispetto del nuovo vincolo sulle risorse destinate al trattamento accessorio di cui all'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75 del 25.5.2017, a decorrere dal 01.01.2019, l'importo del Fondo delle risorse decentrate per l'anno 2016 deve essere rideterminato, ai fini della quantificazione del tetto massimo dello stesso da applicarsi dall'anno 2019, in complessivi €. 62.878,53, al netto delle voci "escluse" dal calcolo per la verifica del rispetto del limite, a seguito del trasferimento della quota del trattamento economico a carico delle risorse Decentrate trasferita dall'UNIONE Valli e Delizie al Comune di Ostellato, quale "zainetto personale del dipendente", quantificata con determinazione n. 130 del 21.03.2019 in complessivi €. 1.041,31, relativa rientro presso l'ente di provenienza mediante mobilità per trasferimento dall'Unione Valli e Delizie al Comune di Ostellato, dell'Istruttore amministrativo contabile - Categoria C, posizione economica C3, con contratto a tempo indeterminato, part - time 18 su 36 ore da trasformazione su posto a tempo pieno, con decorrenza dal 01.04.2019;

Rilevato che il fondo delle Risorse Decentrate del Comune di Ostellato per l'anno 2019, oggetto della presente certificazione, tenuto conto delle indicazioni della Giunta in merito al finanziamento delle risorse variabili, dei limiti di cui al citato art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75 del 25.5.2017, nonché delle previsioni di cui all'art. 67 c. 7 all'art. 67 del CCNL comparto Funzioni Locali sottoscritto il 21/05/2018, è quantificato come da determinazione dirigenziale n. 143 del 26/03/2019 dal dirigente del Settore Risorse Umane ed Affari Generali dell'Unione in **€ 65.867,64;**

Riscontrato che il Fondo delle risorse decentrate per l'anno 2019 del Comune di Ostellato di **€ 65.867,64,** risulta così suddiviso:

- Quota stabile (art. 67, commi 1 e 2) pari a **€ 65.864,38=**
- Quota variabile (art. 67, comma 3, 4, 5) pari a **€ 3,26=**

Rilevato che, in relazione a quanto sopra riportato in ordine al rispetto delle condizioni previste dall'art. 40, comma 3-quinques del D.lgs. n. 165/2001 e dall'art. 67, comma 6, del

CCNL FL del 21.5.2018 relativamente alle risorse di cui al comma 3, lettera h, del medesimo art. 67, **non è possibile contemplare l'incremento dell'1,2% su base annua, del monte salari 1997**, esclusa la quota relativa alla dirigenza, (ex art. 15, comma 2, del CCNL 1/4/1999 essendo già stato raggiunto il limite del Fondo ai sensi dell'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75 del 25.5.2017;

Preso atto della verifica del rispetto del limite previsto dall'art.23, comma 2, del D.Lgs. n. 75 del 25.5.2017, come da prospetto trasmesso con nota prot. n. 12201/2019, in relazione all'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale compresi le risorse destinate alla remunerazione del lavoro straordinario ed il fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative;

Vista la normativa vigente in materia di personale degli EE. LL.;

Verificato:

- che la relazione illustrativa e tecnico finanziaria è stata predisposta in ossequio alle istruzioni emanate con Circolare n. 25, del 19 luglio 2012, del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, opportunamente adeguata ai contenuti del nuovo CCNL sottoscritto il 21/05/2018;
- che il fondo per l'anno 2019 è stato costituito in conformità alla normativa vigente;
- che l'onere scaturente dalla contrattazione integrativa in esame risulta integralmente coperto dalle disponibilità di bilancio;
- che l'ipotesi di contratto collettivo integrativo per il triennio 2019/2021 è stato predisposto in conformità delle vigenti disposizioni di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori;
- la compatibilità dei costi dell'ipotesi di Contratto Collettivo Integrativo 2019/2021 (personale non dirigente) in oggetto, ed i vincoli derivanti dall'applicazione delle norme di legge e contrattuali;
- il bilancio per far fonte agli oneri derivanti dall'accordo;

CERTIFICA POSITIVAMENTE

- la compatibilità finanziaria sulla costituzione del fondo per la contrattazione integrativa per il personale non dirigente del Comune di Ostellato relativamente all'anno 2019 in quanto risultano rispettati i vincoli normativi e di bilancio;
- compatibilità dell'ipotesi di contratto collettivo integrativo per il personale non dirigente per il triennio 2019/2021 del Comune di Ostellato sottoscritto in data 19.04.2019 integrato con accordo del 07/05/2019, con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge e contrattuali.

Il Revisore
Cristiano Sampaoli
f.to digitalmente